



## COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Protocollo N. 4146

Bocenago, 14 settembre 2018

### BANDO DI GARA

Si rende noto che, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 119 di data 13.09.2018 è stata indetta, previa sospensione del vincolo di uso civico, ai sensi dell'art. 39 della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm. e ii.,

# ASTA PUBBLICA

Importo canone ANNUO a base di gara	€ 2.500,00.-	cfr. par. 2
Scadenza richiesta chiarimenti	Ore 12:00 del giorno 25.09.2018	cfr. par. 6
Scadenza presentazione offerte	Ore 12:00 del giorno 01.10.2018	cfr. par. 5
Data prima seduta seggio di gara	01.10.2018 ore 15:00	cfr. par. 8

per la concessione in uso, a lotto unico, del seguente bene immobile:

**mq. 2000 della p.fond. 4443/1 in C.C. Pinzolo, individuati giusta planimetria allegato 1.**

La procedura di gara prevede asta pubblica con aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo sul prezzo di stima posto a base d'asta.

**Ciascun concorrente, in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare alla gara mediante presentazione di offerta, completa di tutta la documentazione a corredo come di seguito disciplinata.**

A partecipare alla seduta pubblica di gara fissata per il giorno

**01 OTTOBRE 2018 alle ore 15:00**

c/o la sala Giunta al 1° piano degli Uffici comunali di Via A. Ferrazza, n. 54 - 38080 Bocenago (TN), sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia SOLO i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente medesimo.

L'eventuale spostamento della prima seduta pubblica, come di ogni altra informazione inerente la presente procedura di gara, è reso noto mediante messaggio pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale all'indirizzo url: <http://www.comune.bocenago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>

### Paragrafo 1 – OGGETTO DELLA GARA

L'immobile è ceduto in concessione, a corpo e non a misura, al migliore offerente, salvo quanto previsto nei paragrafi seguenti del presente bando, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova, come sta e giace con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e non manifeste.

Non potrà farsi luogo ad azione per lesione, né a diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene o nella determinazione del prezzo d'asta, nell'indicazione delle superfici, dei confini, numeri di mappale e coerenze, e per qualunque differenza. L'immobile è attualmente libero da vincoli di affittanza, altri contratti agrari o diritti personali altrui, pignoramenti, sequestri, privilegi anche fiscali e può avere tutte le destinazioni ammesse nel rispetto delle norme urbanistiche del Comune di Pinzolo. All'uopo si allega al presente bando documento recante gli elementi della destinazione urbanistica del bene in concessione. Il TERRENO oggetto della presente asta è di piena proprietà comunale ed è ubicato nel Comune Amministrativo di Pinzolo:

✚ *catastralmente individuato:*

Catasto Fondiario	P.T.	Fogli Mappa	Particella Fondiaria	Coltura / Classe	Superficie	Reddito dominicale / agrario in €
Tione di Trento	75	-	4443/1	Bosco / 8	2000 mq	107,58 / 107,58

✚ *tavolarmente individuato:*

Partita Tavolare	Particella	Foglio B	Foglio C
75	4443/1	Comune di Bocenago – diritto di proprietà per 1/1	20.03.1936 – G.N. 92/3 Annotazione – assoggettamento alla Legge 16.6.1927, n. 1766, art. 11 con natura di terre di uso civico

↓ dall'estratto degli elementi della Destinazione Urbanistica , emerge che l'area è ubicata in zona urbanistica classificata dal P.R.G. del Comune di Pinzolo come art. 39 "Zone a pascolo" delle Norme di Attuazione con le prescrizioni descritte nell'Allegato 3.

Resta inteso che con la presentazione dell'offerta l'aspirante concessionario dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene, per informazioni assunte o per conoscenza diretta; a tal proposito esonera e solleva il Comune di Bocenago da ogni responsabilità presente e futura.

Nel caso di specie l'Amministrazione comunale attribuisce a terzi il godimento di beni pubblici appartenenti al demanio, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, secondo il regime della concessione – contratto di diritto amministrativo, fuori ambito di applicazione della Parte III (contratti di concessione) del D.Lgs. 50/2016. Infatti al foglio C/ del Libro Fondiario del bene oggetto della presente gara vi si riscontra "20.03.1936 – G.N. 92/3 Annotazione – assoggettamento alla Legge 16.6.1927, n. 1766, art. 11 con natura di terre di uso civico ...": il bene gravato da vincolo di uso civico è inalienabile, inusucapibile e imprescrittibile ed è pacificamente soggetto al regime giuridico dei beni demaniali.

## **Paragrafo 2 – IMPORTO A BASE D'ASTA E DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO**

L'importo ANNUO a base d'asta è determinato in € 2.500,00.- (diconsi Euro duemilacinquecentovirgolazerozero) , determinato giusta perizia estimativa di data 21.04.2017 a firma del Responsabile del Servizio tecnico – Ufficio edilizia privata Failoni geom. Walter, asseverata all'Ufficio all'Ufficio del Giudice di Pace di Tione di Trento in data 08.05.2017 sub cron. 135/2017. Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dalla seconda annualità di contratto, sulla base del 100% (centopercento) della variazione dell'indice ISTAT, se positivo, dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel mese di Giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il canone di concessione è da corrispondersi anticipatamente, riservandosi l'Amministrazione alla scadenza della quindicesima annualità contrattuale di procedere ad eventuale rideterminazione del canone medesimo.

Il valore del terreno è stato determinato al SOLO scopo della formazione del prezzo da porre a base d'asta, sollevando l'Amministrazione dal fornire garanzie su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore del terreno concesso in uso.

La durata della presente concessione in uso viene fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di stipula della concessione-contratto, con possibilità di rinnovo con espresso provvedimento mediante rinegoziazione e facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione comunale (Concedente) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione da inviarsi almeno sei mesi prima. E' prevista altresì la facoltà di recesso anticipato del Concessionario con preavviso di mesi sei con pagamento di un corrispettivo per il recesso pari ad una annualità del canone offerto.

Al termine della concessione, eventualmente rinnovata, il terreno dovrà essere riconsegnato al Comune di Bocenago nella coltura originaria ripristinato a perfetta regola d'arte, libero da manufatti immobili/mobili.

## **Paragrafo 3 – DISCIPLINA DI GARA**

La concessione in uso del bene immobile oggetto del presente bando, viene effettuata mediante asta pubblica ad offerte segrete in aumento, con aggiudicazione al criterio del massimo rialzo sul prezzo posto a base d'asta.

La gara è regolata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed al Regolamento di attuazione della citata L.P. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

**Non sono ammesse offerte pari o in diminuzione rispetto all'importo posto a base d'asta.**

Non si fa luogo a gara di migliororia, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

**Paragrafo 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

A) Sono ammessi a partecipare alla gara le **persone fisiche** in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- assenza dello stato di interdizione, inabilitazione o fallimento e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- assenza di condanna con sentenza passata in giudicato (ricomprendendovi la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale o decreto penale di condanna), o procedimenti penali in corso per reati comportanti la perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione e l'assenza di cause di incapacità a partecipare a gare pubbliche;
- di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- di non rientrare nel novero dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1471 del Codice Civile e di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 32/ter e 32/quater del Codice Penale;
- (se cittadino extracomunitario) essere in possesso di regolare passaporto o documento di identità e permesso di soggiorno.

B) Sono altresì ammessi a partecipare alla gara le **persone giuridiche** in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in analogo registro di altro stato dell'UE o nel registro delle persone giuridiche o all'albo delle Cooperative, a seconda della forma giuridica;
- assenza dello stato di fallimento, di liquidazione di cessazione di società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o non avere in tal senso in corso una procedura (fermo il disposto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016);
- assenza dell'assoggettamento a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- possesso in capo al legale rappresentante e gli altri eventuali soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'assenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati. Di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle



misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Di non rientrare nel novero dei soggetti di cui all'art. 1471 del Codice Civile e di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 32/ter e 32/quarter del Codice Penale.

#### **Paragrafo 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE**

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Bocenago ([www.comune.bocenago.tn.it](http://www.comune.bocenago.tn.it)) in versione integrale e può essere richiesto al Comune di Bocenago –Ufficio protocollo, via A. Ferrazza, n. 54 (mediante pec al seguente indirizzo: [comune@pec.comune.bocenago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.bocenago.tn.it)).

L'inoltro della documentazione sopra indicata, se in formato cartaceo, avverrà entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti all'Ufficio protocollo.

Si precisa che non sono disponibili files in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati devono far pervenire apposito plico “**plico di invio**” secondo una delle modalità illustrate nel presente bando, indirizzando specificatamente a:

**COMUNE DI BOCENAGO**

**via A. Ferrazza, n. 54**

**38080 BOCENAGO (TN)**

**ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 1<sup>a</sup> ottobre 2018**

**a pena di esclusione dalla gara**

Detto **plico di invio** chiuso, sui lembi di chiusura, dovrà recare il **NOMINATIVO** dell'**OFFERENTE** e contenere la documentazione di cui ai successivi paragrafi secondo le modalità ivi precisate.

Dovrà altresì essere riportata la seguente dicitura “**OFFERTA PER ASTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI MQ. 2000 DELLA P.F. 4443/1 IN C.C. PINZOLO – non aprire**” e deve essere inoltrato secondo una delle seguenti modalità:

- raccomandata A/R del servizio postale statale (in tal caso farà fede il timbro apposto dall'Ufficio protocollo del Comune);
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati (in tal caso farà fede il timbro apposto dall'Ufficio protocollo del Comune);
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Bocenago, via Ferrazza, n. 54, in tal caso farà fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio protocollo.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

- la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne

assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Bocenago diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Si rammenta che non sono ammesse offerte per persona da nominare e che il Comune non ha autorizzato, né riconosce mediatori in ordine alla procedura in parola.

**Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.**

#### **Paragrafo 6 – INFORMAZIONI SUL BENE E RICHIESTA CHIARIMENTI**

Sarà possibile assumere informazioni sul bene posto in concessione contattando la seguente struttura:

**COMUNE DI BOCENAGO**  
**Ufficio Segreteria**

**38080 BOCENAGO (TN)**

Fax 0465 804854

e-mail/PEC: [protocollo@comune.bocenago.tn.it](mailto:protocollo@comune.bocenago.tn.it)/[comune@pec.comune.bocenago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.bocenago.tn.it)

Pur non previsto come obbligatorio, è FACOLTA' per gli interessati effettuare il sopralluogo sul bene oggetto del presente bando. Per consentire una corretta programmazione delle visite, gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta scritta entro e non oltre le ore 12,00 del 25.09.2018 indicando il soggetto incaricato del sopralluogo e il relativo recapito telefonico in modo da poter essere contattati dal Comune di Bocenago. Il sopralluogo è effettuato con accompagnamento da parte di un dipendente comunale, che fornirà le indicazioni del caso.

**N.B.** Rimane inteso che l'assunzione di informazioni di cui sopra **non** è condizione per la partecipazione alla gara e che con la presentazione dell'offerta il concorrente dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene qui posto in concessione, per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando e sollevando a tal proposito il Comune di Bocenago da ogni responsabilità presente e futura.



## Paragrafo 7 – DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO DI INVIO

I soggetti che intendono presentare offerta per la concessione in uso del bene in C.C. Pinzolo oggetto del presente bando di gara, devono inserire nel plico di invio, **a pena di esclusione**, rispettivamente:

- 1) La dichiarazione ed il deposito cauzionale di cui al successivo paragrafo 7.1;
- 2) una busta chiusa (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità), recante l'indicazione del soggetto offerente e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente solamente l'offerta economica di cui al paragrafo 7.2. L'offerta economica, salva espressa diversa indicazione, deve essere prodotta in carta resa legale con l'apposizione di idonea marca da bollo da € 16,00 (fatte salve le eccezioni o la sussistenza di specifici titoli di esenzione da indicare puntualmente),

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e **sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, in qualità di procuratore del medesimo. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.**

Si rammenta che non sono ammesse offerte per persona da nominare e che il Comune non ha autorizzato, né riconosce mediatori in ordine alla procedura in parola.

### 7.1. DICHIARAZIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Nel plico di invio di cui al paragrafo 7 devono essere inserite **a pena di esclusione dalla gara**, unitamente alla busta chiusa contenente l'offerta economica, le dichiarazioni e la documentazione di seguito descritte.

**1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in carta libera, resa dall'offerente se persona fisica o dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerente di altri Stati membri, non residente in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà, per l'offerente medesimo, di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000) recante la dizione **“secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto”** ed attestante:

- a) se trattasi di persona fisica:
  - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio se differente dalla residenza e codice fiscale;
  - di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di taluno di tali stati;
  - di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale o decreto penale di condanna, o procedimenti penali in corso per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità o la sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a partecipare a gare pubbliche;

- di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
  - di non rientrare nel novero dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1471 del Codice Civile e di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 32/ter e 32/quater del Codice Penale;
  - per i cittadini extracomunitari l'essere in possesso di regolare passaporto o documento di identità e permesso di soggiorno.;
  - di avere preso conoscenza e di accettare senza riserve ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme prescritte dal Comune di Bocenago nel presente bando di gara;
  - di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene immobile, oggetto della presente gara per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando e sollevando il Comune di Bocenago da ogni responsabilità presente e futura;
- b)** se trattasi di persona giuridica:
- le generalità, ovvero nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del titolare o della persona legalmente autorizzata a impegnare la persona giuridica, nonché i dati identificativi della stessa, ovvero la sua ragione sociale, la sua sede legale nonché la sua partita I.V.A. o codice fiscale;
  - che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro è in possesso della piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro sia iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in analogo registro di altro Stato dell'UE o nel registro delle persone giuridiche o all'albo delle cooperative, a seconda della forma giuridica della stessa;
  - che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o di non avere in tal senso in corso una procedura (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016);
  - che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro non sia soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - che il legale rappresentante e gli altri eventuali soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 siano in pieno possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - di avere preso conoscenza e di accettare senza riserve, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme prescritte dal Comune di Bocenago nel presente bando di gara;
  - di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene immobile, oggetto della presente gara per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando e sollevando il Comune di Bocenago da ogni responsabilità presente e futura.
- c)** se trattasi di concessione in uso a favore di più soggetti fisici o giuridici: le dichiarazioni alle precedenti lettere a) e b) devono essere rese da ciascuno dei soggetti con le generalità di ciascun partecipante .

**2. documentazione a comprova della costituzione**, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, **del deposito cauzionale**. Ai fini della partecipazione all'asta deve essere effettuato un deposito



cauzionale dell'importo di euro **1.500,00.-** (Euro millecinquecento/00), pari al 2% (dueper cento) del prezzo complessivo a base d'asta.

La costituzione del deposito cauzionale può avvenire:

- mediante **deposito in contanti**, costituito a mezzo di bonifico bancario presso il Tesoriere del Comune di Bocenago (Intesa SanPaolo S.p.A., con sede in Trento — codice IBAN: IT 37 P 03069 01856 1000 0004 7009), con presentazione della quietanza liberatoria del Tesoriere, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In difetto della quietanza rilasciata dal Tesoriere, deve essere presentata la distinta della banca ordinante in originale o in copia dichiarata conforme all'originale unitamente alla verifica del buon esito dell'operazione: solo in tal caso il deposito cauzionale è ritenuto validamente costituito;
- mediante **fideiussione o polizza fidejussoria**, unica ed in originale.  
Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
  - soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I.V.A.S.S.) e iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
  - intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella determinazione n. 1 dd. 1 luglio 2014, *nella fideiussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazione o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Gli offerenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 — Schema tipo 1.1 — Scheda tecnica 1.1 — debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di Assicurazione o Istituto di Credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate e integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
- il soggetto fideiussore assume l'impegno incondizionato a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell'Amministrazione

nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore a ulteriori 90 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga riportata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata A/R ovvero PEC nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione, ovvero che indichino, quale foro competente a dirimere le eventuali controversie, un foro diverso da quello in cui ha sede l'Amministrazione medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta ad imposta di bollo.

Resta inteso che la documentazione a comprova della costituzione del deposito cauzionale deve risultare riferita al medesimo soggetto che presenta la relativa offerta.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione definitiva per tutti gli offerenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione della concessione-contratto e previo versamento del canone di concessione in uso come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

#### **Modalità di restituzione del deposito cauzionale:**

In relazione alle diverse modalità di costituzione del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dagli offerenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale, se lo stesso è stato presentato mediante fideiussione a seguito della pronuncia di aggiudicazione definitiva.

In merito alla restituzione dei depositi cauzionali costituiti in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede come segue:

1. l'offerente avente titolo alla restituzione del deposito cauzionale, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie sulle quali effettuare il rimborso;
2. ricevute le coordinate bancarie, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione ed all'emissione del relativo mandato di pagamento trasmesso al Tesoriere;
3. il Tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

**In nessun caso saranno riconosciuti interessi sulle somme restituite dall'Amministrazione.**

Il procedimento sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal ricevimento delle coordinate bancarie da parte dell'offerente.

**Comporta l'esclusione automatica dalla gara la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale.**



Nel caso in cui l'aggiudicatario definitivo non si presenti per la stipula del contratto o in ogni caso in cui alla stipula del contratto non si possa pervenire per fatto imputabile o comunque ascrivibile all'aggiudicatario definitivo, l'Amministrazione escute la cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno patito.

## **7.2. OFFERTA ECONOMICA**

Nel plico di invio deve essere inserita, **a pena di esclusione dalla gara**, una **busta chiusa** (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità), recante l'indicazione dell'offerente e **controfirmata** sui lembi di chiusura contenente **solamente l'offerta economica** con le dichiarazioni a corredo, redatta su carta resa legale, recante.

- a) La **DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA** dell'offerente contenente l'esatta indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita e di numero di codice fiscale e di partita IVA (se pertinente) dell'offerente (o di tutti i soggetti, qualora l'offerta sia presentata da parte plurisoggettiva);
- b) La **DICHIARAZIONE** di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene immobile, oggetto della presente gara per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando e sollevando il Comune di Bocenago da ogni responsabilità presente e futura;
- c) La **DICHIARAZIONE** di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le norme prescritte dal Comune di Bocenago riportate nel bando di asta pubblica;
- d) La formulazione dell'offerta avviene mediante **l'indicazione, in cifre ed in lettere del canone in euro** offerto per la concessione in uso oggetto del presente bando di gara, oneri fiscali esclusi, con l'avvertenza che in caso di discordanza fra importi in cifre ed importi in lettere l'Amministrazione considera valida l'offerta espressa in lettere (art. 18, comma 10, della L.P. n. 23/1990).
- e) L'offerta economica deve essere datata e sottoscritta con nome e cognome, per esteso, dall'offerente se persona fisica, dal legale rappresentante dell'offerente ovvero dal suo procuratore (ovvero da tutti i soggetti, qualora l'offerta sia presentata da parte plurisoggettiva).

### **N.B. Costituisce causa di esclusione dall'asta, senza possibilità di regolarizzazione:**

- la mancata sottoscrizione (nome e cognome) dell'offerta economica da parte dell'offerente se persona fisica, del legale rappresentante dell'offerente ovvero del suo procuratore (ovvero da tutti i soggetti, qualora l'offerta sia presentata da parte plurisoggettiva);
- la mancata espressione (in cifre o in lettere) del prezzo offerto per la concessione in uso del bene; se il prezzo è esposto solo in cifre o in lettere, l'offerta non viene esclusa, purchè la stessa sia inequivocabile;
- la presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- la presentazione di offerte che rechino cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente;
- la presentazione, a qualunque titolo, di più offerte da parte del medesimo soggetto;
- la presentazione di offerte per persone da nominare;
- la presentazione di offerte pari o inferiori al prezzo posto a base di gara.

### **N.B.**

- Per il caso di parte plurisoggettiva, si precisa che non è necessario, in sede di offerta, indicare eventuali quote di concessione in uso e che l'eventuale indicazione di tali quote non viene in alcun modo considerata in sede d'asta, pertanto il

vincolo derivante dall'offerta graverà in ugual modo su tutti i componenti della parte plurisoggettiva aggiudicataria, che si intenderanno solidalmente obbligati.

- In sede di stipula del contratto con i componenti della parte plurisoggettiva aggiudicataria, l'Amministrazione disciplina l'eventuale suddivisione della concessione in uso del bene oggetto del presente bando come da richiesta della parte, fermo restando che se per la suddivisione del bene dovesse essere necessaria documentazione aggiuntiva, questa dovrà essere presentata a cura e spese dell'aggiudicatario. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità solidale di ciascuno dei soggetti costituenti la parte plurisoggettiva per il pagamento del canone di concessione, nonché per le spese contrattuali, fiscali incluse quelle di pubblicazione del bando.

## **Paragrafo 8 – SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La seduta pubblica di gara è stata fissata per il giorno:

**1<sup>a</sup> ottobre 2018, con inizio ad ore 15,00**  
**presso la sala Giunta al piano rialzato degli uffici del Comune di Bocenago**  
**in Via A. Ferrazza n. 54 – Bocenago (TN).**

Si rammenta che:

- Non sono ammesse offerte per persona da nominare e che il Comune non ha autorizzato, né riconosce mediatori in ordine alla procedura in parola.
- Sono ammessi a partecipare tutti gli offerenti. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia l'offerente stesso o i suoi legali rappresentanti o procuratori, muniti di idonea procura.
- L'eventuale spostamento della seduta pubblica è reso noto unicamente mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione all'indirizzo url: [www.comune.bocenago.tn.it](http://www.comune.bocenago.tn.it).

Nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati, il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico alla presenza di due testimoni noti ed idonei, constatata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede:

a) ad accertare se i soggetti presenti alla seduta pubblica, ovvero gli offerenti stessi o loro legali rappresentanti o procuratori, siano o meno legittimati a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e a impegnare legalmente gli offerenti;

b) a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato dal presente bando di gara;

c) all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della regolarità del loro contenuto per quel che riguarda la documentazione e l'integrità della busta recante l'offerta economica;

d) a esaminare la documentazione presentata, provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione prescritta e all'esclusione degli altri offerenti ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando;

e) a invitare il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo



adempimento alla richiesta formulata dal Presidente;

f) all'eventuale esclusione dell'offerente la cui documentazione risulti mancante o incompleta, nel caso in cui non sia applicabile il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 8.1;

g) all'apertura e verifica delle offerte economiche, leggendo ad alta voce il prezzo offerto;

h) all'esclusione di eventuali offerte economiche ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando;

i) alla formulazione della graduatoria delle offerte economiche valide in base al criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo a base di gara;

j) all'aggiudicazione provvisoria della concessione in uso del bene oggetto della gara in favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta economica, salvo quanto previsto nei paragrafi seguenti del presente bando;

k) per l'aggiudicazione definitiva si faccia riferimento al paragrafo 9 del presente bando.

L'aggiudicazione viene effettuata anche nel caso in cui pervenga o sia ammessa una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta, dal Presidente, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg).

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dall'asta previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dall'asta medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

### **8.1. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

In applicazione del disposto di cui all'art. 23 della L.P 2/2016, in quanto applicabile, in caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti, l'Autorità che presiede l'asta sospende la seduta e procede a richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi, con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dall'asta.

Ai fini dell'applicazione della norma si applica il soccorso istruttorio nel caso di:

- a) mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle o mancata allegazione di copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore;
- b) incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- c) irregolarità nella cauzione, quali:
  - mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria, ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti): la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta;

- mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste nel presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- in caso di concessione plurisoggettiva, mancata indicazione di tutti i soggetti offerenti.

### **Paragrafo 9 – VERIFICA DEI REQUISITI**

Ai fini della stipula della concessione-contratto, l'Amministrazione procederà alla verifica del pieno possesso, da parte dell'aggiudicatario, della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con la precisazione che, a tal fine, l'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti descritti nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre che quanto indicato al paragrafo 4 del presente bando, mediante acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

a) certificato generale del casellario giudiziale e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm., riferiti:

- all'offerente, se trattasi di persona fisica;
- al titolare, se trattasi di impresa individuale;
- a ciascuno dei soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
- agli Amministratori muniti di rappresentanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o consorzi
- al socio unico (se persona fisica) se trattasi di società di capitali;
- al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
- in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
- in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
- in ogni caso, ai direttori tecnici dell'impresa, se pertinenti;
- in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.;
- in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando;
- in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività d'impresa;
- in ogni caso al procuratore che rappresenti l'offerente nella procedura di gara;



b) (se pertinente) Documento unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'offerente nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e antinfortunistici;

c) (se pertinente) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'offerente alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale dell'offerente in merito al pagamento di imposte e tasse;

e) (se pertinente) documento di verifica circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente:

- le complete generalità dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
- l'indicazione della circostanza che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di acquisizione dell'informazione;

f) documentazione antimafia, se e in quanto dovuta. Per l'acquisizione di tale documentazione l'Amministrazione può chiedere all'aggiudicatario definitivo di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'aggiudicatario deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima: in difetto e previa diffida ad adempiere, spirato infruttuosamente il termine di n. 30 (trenta) giorni interi naturali e consecutivi dal ricevimento della raccomandata A/R, procedere alla pronuncia di decadenza dell'aggiudicatario, ed incamerato il deposito cauzionale dallo stesso prestato salvo il risarcimento del maggior danno patito, provvede ad aggiudicare la concessione al secondo in graduatoria;

g) (se pertinente) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'insussistenza di situazioni ostative alla partecipazione a gare e/o alla stipula di contratti da parte dell'offerente;

h) (se pertinente) informazione circa l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro delle persone giuridiche;

i) (se pertinente) informazione circa l'iscrizione dell'aggiudicatario all'albo delle cooperative.

L'Amministrazione, per la verifica d'ufficio dei requisiti, può richiedere la collaborazione degli interessati.

Per i soggetti stranieri, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni della vigente normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti.

In caso di accertata insussistenza della piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in contrasto con le dichiarazioni rese dall'offerente, l'Amministrazione procede all'esclusione dell'offerente dalla gara, all'escussione del relativo deposito cauzionale e aggiudicazione della concessione all'offerente che segue in graduatoria.

Si precisa infine che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per partecipare a gare pubbliche, comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

## **Paragrafo 10 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione non tiene luogo al contratto di concessione e pertanto la costituzione del rapporto obbligatorio è rinviata alla stipulazione della concessione-contratto che avverrà nella forma della scrittura privata senza autentica di sottoscrizione, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti.

La prima annualità del canone di concessione ***deve essere pagata*** nel termine fissato dal Comune con apposita comunicazione e comunque prima della stipulazione della concessione-contratto. Per le annualità successive il pagamento, nell'importo aggiornato ISTAT (cfr paragrafo 2), avverrà anticipatamente

Sono a carico dell'aggiudicatario definitivo e ***devono essere pagate in unica soluzione*** le spese relative all'imposta di registro, eventuale imposta di bollo, e quelle connesse all'intero esperimento dell'asta, incluse quelle di pubblicazione del bando ed ogni altra spesa inerente e conseguente alla concessione-contratto. Il deposito della somma deve essere effettuato dall'aggiudicatario definitivo entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione e comunque prima della stipula del contratto.

L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare, prima della stipula della concessione-contratto, la documentazione a comprova della costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto. A norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 la garanzia deve essere prestata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (calcolato sulla base dell'intera durata contrattuale). In caso di offerta con rialzo superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. *L'importo massimo della garanzia non potrà comunque essere superiore all'importo corrispondente a tre annualità di canone come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.* Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: a tal fine è necessario che l'aggiudicatario alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o in copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della garanzia può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione del Comune di Boccassone (Intesa SanPaolo S.p.A., con sede in Trento - codice IBAN: IT 37 P 03069 01856 1000 0004 7009) mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto al presente bando, ove l'aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'aggiudicatario stesso. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione da parte dell'Amministrazione, che aggiudica la concessione al concorrente



che segue in graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere prodotta dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. L'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica per via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario definitivo al pagamento del canone, al deposito delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto, dei documenti o delle certificazioni richieste, il Comune ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario definitivo non si presenti per la stipula del contratto o in ogni caso in cui alla stipula del contratto non si possa pervenire per fatto imputabile o comunque ascrivibile all'aggiudicatario definitivo, previa diffida ad adempiere, spirato infruttuosamente il termine di n. 30 (trenta) giorni interi naturali e consecutivi dalla data di ricezione della raccomandata A/R, procederà alla pronuncia di decadenza dell'aggiudicatario definitivo, con conseguente escussione del deposito cauzionale dallo stesso prestatore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno patito. Quindi il Comune provvederà ad aggiudicare la concessione all'offerente che segue in graduatoria.

## **Paragrafo 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

A conclusione del procedimento di verifica del pieno possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario definitivo, l'Amministrazione procede alla stipula della concessione-contratto con lo stesso.

A seguito della stipulazione del contratto, l'Amministrazione procede allo svincolo del deposito cauzione presentato in sede di gara dall'aggiudicatario definitivo, con le modalità di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva di comunicare prima della stipula del contratto le modalità di versamento delle somme sopra indicate. Si precisa che l'aggiudicatario è convocato per la firma della concessione-contratto con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di stipula.

## **Paragrafo 12 – ULTERIORI INFORMAZIONI**

- a) **VALIDITÀ DELLE OFFERTE:** le offerte presentate avranno validità fino a 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto come eventualmente prorogato su richiesta dell'Amministrazione. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo necessario al compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario definitivo, per l'acquisizione di certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (Enti certificatori o imprese) o presso l'offerente stesso. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in tal senso assunta dall'Amministrazione. A norma dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- b) **FORO COMPETENTE:** per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Trento.

- c) **PRIVACY:** i dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole di cui al D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, secondo informativa allegata.
- d) **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** del presente procedimento di gara è responsabile il Segretario generale dott. Mauro Bragagna.

L'avviso è pubblicato sul quotidiano Corriere del Trentino ed il bando è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale all'indirizzo url: <http://www.comune.bocenago.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi-e-news>, nonché all'albo pretorio telematico del Comune di Bocenago all'indirizzo url: <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/bocenago>.



Il Segretario generale  
Bragagna dott. Mauro

Allegati:

<b>1</b>	estratto perizia estimativa del bene
<b>2</b>	planimetria
<b>3</b>	elementi della destinazione urbanistica del bene
<b>4</b>	fac simile domanda di partecipazione all'asta per persone fisiche (p.f.)
<b>5</b>	fac simile domanda di partecipazione all'asta per persone giuridiche (p.g.)
<b>6</b>	fac simile di offerta economica
<b>7</b>	informativa trattamento dati personali